

AGGIORNA n 54 del 19/03/2021

DIREZIONE

LIVIA MORONE Dottoressa Commercialista Consulente del Lavoro Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI

AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa Mariateresa Bianchetto

Dott.ssa Cristina Broscautanu

Dott. **ANTONIO GAMMA**Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. MARCO ZANIN

Dott. GIANPAOLO SANDRETTO

SABRINA LEONE Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE Consulente Del Lavoro

Dott. IVANO POCI

Dott.ssa ANTONELLA DI NAPOLI

AREA CONSULENZA LEGALE

PIETRO FLORIS Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA

Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. ALESSANDRA PORRO
NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU

Dott.ssa DIANA PREOTEASA

Rag. EMANUELA JAYME

CINDY CORRADI

Partnership con: DMZ SRL SERVIZI INTERDISCIPLINARI

CAPARRA E ACCONTO DIFFERENZE E COME VENGONO GESTITE FISCALMENTE (Seconda parte)

Continuando l'analisi iniziata con il Dmz Aggiorna di ieri, oggi si affronta il tema della caparra e si rinvia a un prossimo Dmz Aggiorna la disamina della disciplina nel caso di caparra da scomputare in acconto prezzo quando la transazione si perfeziona.

Esistono due forme di caparra: CONFIRMATORIA E PENITENZIALE.

La <u>caparra confirmatoria</u> ha funzione risarcitoria per eventuali successive inadempienze del contraente. In particolare l'articolo 1385 del codice civile prevede che:

- se la parte che ha versato la caparra è inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra versata;
- se la parte inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può sempre recedere ed esigere il doppio dell'importo versato a titolo di caparra.

Nel caso in cui entrambe le parti siano adempienti, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

La <u>caparra penitenziale</u> invece, disciplinata dall'articolo 1386 del codice civile, rappresenta una somma di denaro o di altre cose fungibili, che una parte dà all'altra al momento della conclusione del contratto per garantirsi il diritto di recesso, diritto che può essere esercitato da una o entrambe le parti.

Chi decide di recedere deve dare all'altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l'altra parte non potrà chiedere altro; in particolare se il recedente è colui che ha versato la caparra penitenziale, l'effetto scaturente è quello di perdere la somma anticipatamente versata; viceversa, se il recedente è la parte che ha ricevuto la caparra, questi deve restituire il doppio della somma o della quantità di cose fungibili ricevute alla parte adempiente.

L'importo pagato a titolo di caparra, per entrambe le situazioni sopra descritte, poiché ha funzione risarcitoria, non può essere qualificato come corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio resa. Per la ragione sopra indicata, le somme versate a titolo di caparra sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA e pertanto non dovranno essere fatturate. Una semplice ricevuta è sufficiente a documentare l'operazione, purché tale titolo risulti inserito in modo inequivocabile nel contesto del contratto.

Lo Studio resta a completa disposizione.